Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 330

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 16 dicembre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 330 DEL 16 DICEMBRE 1975:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Torre S. Susanna della provincia di Brindisi.

(9453)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1975, n. **633**.

Finanziamenti per il completamento di infrastrutture agricole e di opere pubbliche di bonifica di interesse nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per fronteggiare i maggiori oneri necessari per la chiusura delle gestioni delle opere ed attività di bonifica autorizzate, con stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero in ragione di lire 45 miliardi per l'anno 1975 e di lire 15 miliardi per l'anno 1976.

Art. 2.

Per il completamento del programma straordinario di opere di bonifica nei territori vallivi del Delta Padano, di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 9 luglio 1957, n. 600, all'articolo 31 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, ed all'articolo 1 della legge 1° marzo 1968, n. 258, nonché per le opere ed attività di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1964, n. 207, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976.

Art. 3.

Per provvedere, anche in conseguenza di maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti a carattere interregionale o nazionale di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, a termini dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1975 e di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1976.

Art. 4.

Per provvedere, anche in conseguenza di maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti a carattere interregionale o nazionale di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli a termini dell'articolo 12 del regolamento 159/66 CEE del Consiglio del 25 ottobre 1966 e dell'articolo 4 del regolamento 130/66 CEE del Consiglio del 26 luglio 1966, e con le procedure e le modalità previste dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1975.

Art. 5.

All'onere di lire 90.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede quanto a lire 28.400 milioni e a lire 6.600 milioni rispettivamente a carico del capitolo 3523 e del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 55.000 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1975

LEONE

MORO — MARCORA — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 28 novembre 1975, n. **634**.

Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 76 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:

1) per cinque decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 ed a seguito di esito favorevole del corso di allievi sottufficiali;

2) per tre decimi dei posti mediante esame di idoneità, al quale possono partecipare gli appuntati con almeno tre anni di anzianità di grado e in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 87;

3) per due decimi dei posti mediante scrutinio ad anzianità congiunta al merito degli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88-*bis*.

I posti non coperti ai sensi del precedente n. 1) sono riportati in aumento proporzionalmente a quelli da conferire con i sistemi di cui ai numeri 2) e 3); i posti non coperti ai sensi del numero 2) sono riportati in aumento a quelli da conferire per anzianità congiunta al merito.

Le frazioni di posti eventualmente derivanti dalle ripartizioni effettuate ai sensi dei commi precedenti vengono computate per intero ed i posti attribuiti secondo il seguente ordine di preferenza: concorso per esami, esami di idoneità ».

Art. 2.

L'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« L'esame di idoneità consiste in una prova scritta di carattere pratico attinente ai servizi di istituto, alla motorizzazione ed ai servizi tecnici, a scelta del candidato.

Ai candidati deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova scritta almeno quindici giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

Sono dichiarati idonei coloro i quali nella prova di esame conseguono una votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.

A parità di voti ha la precedenza il più anziano in ruolo.

Il giudizio sulla idoneità e la formazione della graduatoria sono demandati ad una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 113 ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 88 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il seguente:

« Art. 88-*bis*. — All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito al grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati con almeno cinque anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel quadriennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qualifiche inferiori a "nella media" e, nel biennio anteriore alla data predetta, non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio di idoneità è formulato dalla commissione di avanzamento di cui all'articolo 112.

La promozione al grado di vicebrigadiere è subordinata all'esito favorevole di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a tre mesi, da frequentare dopo il giudizio di idoneità di cui al comma precedente.

Le modalità per l'espletamento del corso di aggiornamento sono stabilite con decreto del Ministro per l'interno.

Gli appuntati che abbiano frequentato, a seguito di scrutinio favorevole, per due volte con esito negativo il corso di aggiornamento non possono essere più scrutinati per la promozione ad anzianità congiunta al merito ».

Art. 4.

L'articolo 89 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva, con proprio decreto, la graduatoria di merito di cui all'articolo 88 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, di cui all'articolo 88-*bis*.

La nomina conseguente all'esame di idoneità e la promozione attribuita per scrutinio ad anzianità congiunta al merito, sono conferite nell'ordine di graduatoria con decorrenza dalla data del decreto e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 86.

I vicebrigadieri nominati ai sensi dell'articolo 86, precedono in ruolo i nominati per esame di idoneità i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianità congiunta al merito ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1975

LEONE

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1975, n. 635.

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di accademie e biblioteche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione sicilana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'amministrazione regionale esercita, nel territorio della regione siciliana, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di biblioteche e accademie.

A tal fine tutti gli atti previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopraindicate sono adottati dall'amministrazione regionale che ne dà bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Restano, tuttavia, subordinate al nulla-osta del Ministero per i beni culturali ed ambientali le licenze di esportazione prevedute dall'art. 36 della citata legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha facoltà di sostituirsi all'amministrazione regionale nell'esercizio del diritto di prelazione o della facoltà di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, qualora la detta amministrazione vi rinunci.

La vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato sugli enti e sugli istituti locali esistenti nel territorio della regione siciliana, che svolgono attività previste nel primo comma del presente articolo, sono esercitate dall'amministrazione regionale.

Art. 2.

Nell'esercizio delle attribuzioni previste dal presente decreto l'amministrazione regionale è vincolata alla osservanza delle norme statali concernenti il catalogo unico delle biblioteche e le informazioni bibliografiche.

Art. 3.

Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1 l'amministrazione regionale ha facoltà di avvalersi dell'assistenza specializzata di istituti scientifici o tecnici anche aventi sede fuori del territorio della regione.

Art. 4.

Fermi restando gli effetti degli atti di vincolo ed ogni altro provvedimento, adottati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto nelle materie indicate nell'art. 1, dagli organi dello Stato e della regione ai sensi del regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, e successive aggiunte e modificazioni, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 567, le anzidette norme cessano di avere vigore dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle materie di cui allo stesso art. 1.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alla regione delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Resta, altresì, fino alla data del 31 dicembre 1975, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 5.

Fino a quando non abbia diversamente provveduto, l'amministrazione regionale, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti a norma dell'art. 1, deve sentire gli organi consultivi del Ministero per i beni culturali e ambientali nei casi previsti dalle leggi dello Stato.

L'amministrazione regionale può, inoltre, sentire il parere di detti organi, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Nei casi di cui ai precedenti commi il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche è integrato da un rappresentante della regione.

Art. 6.

Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti all'amministrazione regionale a norma dell'art. 1, gli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, esistenti nel territorio della regione siciliana, aventi competenza nelle materie in detto articolo previste, passano alle dipendenze della stessa ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa.

Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti gli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

Art. 7.

La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente articolo, in posizione di comando, fino alla emanazione delle norme integrative del presente decreto, relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.

Nell'ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate, il personale stesso, salvo che abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Al personale trasferito alla regione a norma dei commi precedenti è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.

Art. 8.

Il termine previsto dal primo comma, art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, è elevato ad anni due e decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora entro i termini previsti dal comma precedente non si sia provveduto alla formulazione degli elenchi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, vi provvede l'amministrazione regionale avvalendosi anche dei competenti uffici dello Stato.

Gli elenchi così compilati saranno trasmessi al Ministero delle finanze ed ai Ministeri interessati per la prevista intesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1975

LEONE

MORO — SPADOLINI — VISENTINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1975, n. 636.

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica beneficenza ed opere pie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle successive modificazioni ed integrazioni alla legge stessa, dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti comunali di assistenza, operanti nel territorio della Sicilia, di cui all'art. 14, lettera *m*), dello statuto della regione, sono esercitate dagli organi della regione.

Dette funzioni riguardano in particolare:

a) il riconoscimento giuridico, l'approvazione e la revisione dello statuto, il concentramento, il raggruppamento, la fusione, la trasformazione nei fini, la riunione in federazione o in consorzio, la estinzione, nonché quanto attiene agli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti comunali di assistenza;

b) la vigilanza e la tutela sulle istituzioni e sugli enti predetti, ivi compresa la facoltà di disporre la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi nonché la nomina di commissari straordinari;

c) l'autorizzazione agli enti assistenziali ad accettare lasciti e donazioni ed a acquistare beni immobili;

d) ogni altra funzione che non sia espressamente riservata agli organi dello Stato a norma dell'art. 3 del presente decreto.

Nell'esercizio dell'attività amministrativa demandata alla competenza della regione siciliana, i provvedimenti, per i quali disposizioni di legge ne prevedono la adozione da parte del Capo dello Stato, sono assunti dal presidente della regione su proposta dell'assessore regionale competente.

Fino a quando la legge regionale non disponga diversamente, gli atti indicati nel presente articolo devono essere adottati previa assunzione dei pareri previsti dalle leggi statali vigenti.

Resterà in ogni caso fermo l'obbligo di procedere previo parere del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana per tutti i povvedimenti concernenti il riconoscimento, la fusione e la soppressione delle istituzioni e degli enti, nonchè l'approvazione dei rispettivi statuti e le loro modificazioni e l'autorizzazione agli enti medesimi ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili.

Art. 2.

La regione provvede per il proprio territorio:

a) all'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e agli interventi assistenziali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, numero 173;

b) al mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e siano segnalati dall'autorità locali di pubblica sicurezza agli organi regionali; all'assistenza mediante ospitalità presso idonei istituti in favore di minori e di anziani, nonché all'assistenza estiva ed invernale dei minori;

c) all'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistiti bisognosi;

d) all'assistenza sanitaria e farmaceutica e all'assistenza in natura per le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;

e) agli interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati successivamente alla prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568;

f) alla decisione delle controversie in materia di spedalità di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti operanti in Sicilia ed enti operanti in altre regioni, la competenza a decidere è determinata in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di spedalità;

g) ad ogni altra attività in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 3.

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri ed internazionali; nonché agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi stranieri;

2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario o urgente in relazione alle necessità degli enti assistenziali nelle diverse regioni;

3) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75; agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568; all'assistenza dei profughi stranieri;

4) ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza, operanti nel territorio della Sicilia, previsti dai punti *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dall'art. 4 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, nonché alle persone giuridiche private che provvedono al ricovero dei minori, vecchi e invalidi con rette erogate da enti pubblici o che svolgono, comunque, attività pubblica di assistenza e beneficenza.

Art. 4.

Fino a quando non sarà provveduto, con legge dello Stato, al riordinamento degli enti assistenziali pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi operanti in Sicilia.

Tuttavia nei confronti degli uffici di detti enti esistenti in Sicilia l'amministrazione regionale potrà svolgere le funzioni amministrative di cui all'art. 20, primo comma, seconda parte, dello statuto secondo le direttive del Governo dello Stato.

La vigilanza e la tutela esercitate dagli enti di cui al primo comma del presente articolo su istituti aventi propria personalità giuridica e sede nel territorio della regione siciliana sono svolte dagli organi regionali.

Rappresentanti della regione fanno parte degli organi amministrativi degli enti pubblici di cui al presente articolo quando sono chiamati a deliberare in materie che, comunque, interessino la regione siciliana.

Restano ferme le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli enti assistenziali privati a carattere nazionale o pluriregionale operanti nella Sicilia.

Art. 5.

Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative della regione siciliana che attengano ad esigenze di carattere unitario in quanto connesse con materie di competenza statale, specie con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma è attribuito al Consiglio dei Ministri.

Gli organi statali e l'amministrazione regionale sono tenuti a fornirsi, reciprocamente, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.

Art. 6.

Nel territorio della Sicilia i comitati provinciali di beneficenza ed assistenza pubblica, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, continuano ad esercitare le funzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente.

Fino a quando non avrà diversamente provveduto con proprie norme, la regione ha facoltà di avvalersi, per l'esercizio delle funzioni ad essa spettanti a norma del presente decreto, dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza di cui al precedente comma che, all'uopo, saranno integrati, nella composizione, da un membro effettivo ed uno supplente nominati dall'assessore regionale competente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1975

LEONE

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 99

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1975, n. 637.

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni culturali ed ambientali, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio.

A tal fine tutti gli atti previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e da ogni altra disposizione comunque concernente le materie sopra indicate sono adottati dall'amministrazione regionale, che ne dà bimestrale comunicazione, per conoscenza, al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Restano, tuttavia, subordinate al nulla osta del Ministero per i beni culturali ed ambientali le licenze di esportazione prevedute dall'art. 36 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il Ministero per i beni culturali ed ambientali ha facoltà di sostituirsi all'amministrazione regionale nell'esercizio del diritto di prelazione o della facoltà di acquisto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla richiesta di cui ai precedenti secondo e terzo comma, qualora la detta amministrazione vi rinunzi.

La vigilanza e la tutela spettanti alle amministrazioni dello Stato sugli enti e sugli istituti locali, esistenti nel territorio della regione siciliana, che svolgono attività previste nel primo comma del presente articolo, sono esercitate dall'amministrazione regionale.

Art. 2.

Fino a quando non abbia diversamente provveduto, l'amministrazione regionale, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti a norma dell'art. 1, deve sentire gli organi consultivi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nei casi previsti dalle leggi dello Stato.

L'amministrazione regionale può, inoltre, sentire il parere di detti organi ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Nei casi di cui ai precedenti commi, ogni sezione degli organi consultivi del Ministero per i beni culturali e ambientali è integrata da un rappresentante della regione.

Art. 3.

Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti all'amministrazione regionale a norma dell'art. 1, gli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali esistenti nel territorio della regione siciliana aventi competenza nelle materie in detto decreto previste, passano alle dipendenze della medesima ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa.

Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

Art. 4.

La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici tra-

sferiti con il precedente articolo, in posizione di comando sino all'emanazione delle norme integrative del presente decreto, relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.

Nell'ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate il personale stesso, salvo che abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Al personale trasferito alla regione a norma dei commi precedenti è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.

Art. 5.

Fermi restando gli effetti degli atti di vincolo ed ogni altro provvedimento, adottati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, nelle materie indicate nell'art. 1, dagli organi dello Stato e della regione ai sensi del decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, e successive aggiunte e modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 567, le anzidette norme cessano di avere vigore dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle materie di cui all'art. 1.

Art. 6.

Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1, l'amministrazione regionale ha facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni, dell'assistenza specializzata di istituti scientifici e tecnici anche aventi sede fuori del territorio della regione.

Art. 7.

Il termine previsto dal primo comma, art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, è elevato ad anni due a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora entro i termini previsti dal comma precedente non si sia provveduto alla formulazione degli elenchi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, vi provvede l'amministrazione regionale, avvalendosi anche dei competenti uffici dello Stato.

Gli elenchi così compilati saranno trasmessi al Ministero delle finanze ed ai Ministeri interessati per la prevista intesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1975

LEONE

MORO — SPADOLINI — VISENTINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 17

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1975.

Revoca del decreto ministeriale 21 dicembre 1967, relativo alla concessione di un contributo statale al comune di Tolentino per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 1967, registrato alla Corte di conti, addì 10 aprile 1968, con il quale venne concesso al comune di Tolentino per la durata di anni dieci, un contributo straordinario annuo di L. 3.975.000 sulla spesa di L. 39.000.000 occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura;

Vista la nota 17 aprile 1975, n. 5232, con la quale il comune di Tolentino manifesta l'intenzione di rinunciare alla realizzazione dell'opera suddetta, a causa della situazione particolarmente deficitaria del comune medesimo;

Considerato che i locali della pretura di Tolentino, così come risulta dagli atti, hanno trovato una sistemazione sufficiente e decorosa;

Ritenuta l'opportunità di revocare il succitato decreto, per le ragioni anzidette;

Decreta:

Il decreto 21 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1968, è revocato.

Roma, addì 16 luglio 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1975
Registro n. 27 Giustizia, foglio n. 158

(10315)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1975.

Determinazione del costo massimo al metroquadrato di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la legge 27 maggio 1975, n. 166;

Visti i decreti n. 755 del 30 novembre 1965; n. 1231 del 27 luglio 1974; n. 92 del 27 febbraio 1975, con i quali sono stati determinati ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, i costi massimi a mc v.p.p. da applicare per le operazioni di mutuo agevolato previste dalle vigenti disposizioni di legge;

Ritenuta l'opportunità di determinare, ora, ai sensi dello stesso terzo comma dell'art. 8 della citata legge 1° novembre 1965, n. 1179, anche il costo a metroquadrato da applicare per le operazioni di mutuo agevolato per tener conto della evoluzione delle tipologie edilizie adottate e di nuovi sistemi costruttivi al fine di consentire la adozione da parte dei richiedenti del sistema di valutazione ritenuto più idoneo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179, il costo a mq per le operazioni di mutuo agevolato previste dalle vigenti disposizioni è stabilito, escluso il costo dell'area:

A) per il Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia:

a) in L. 198.000 al mq nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione oltre 500.000 abitanti;

b) in L. 180.000 al mq nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;

c) in L. 171.000 al mq nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;

d) nella stessa misura stabilita per il comune capoluogo di provincia negli altri comuni delle singole province;

B) per il Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia, Marche, Toscana, Umbria, Lazio:

a) in L. 198.000 al mq nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione oltre 500.000 abitanti;

b) in L. 180.000 al mq nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;

c) in L. 171.000 al mq nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;

d) nella stessa misura stabilita per il comune capoluogo di provincia negli altri comuni delle singole province;

C) per la Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna:

a) in L. 189.000 al mq nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione oltre 500.000 abitanti;

b) in L. 162.000 al mq nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;

c) in L. 148.500 al mq nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;

d) nella stessa misura stabilita per il comune capoluogo di provincia negli altri comuni delle singole province.

Art. 2.

Per le abitazioni da costruire nelle zone sismiche di 1ª e 2ª categoria i costi di cui all'art. 1 possono essere aumentati fino ad un massimo rispettivamente del 10 % e del 5 %.

Art. 3.

Per le abitazioni da costruire con sistemi non tradizionali i costi di cui all'art. 1, eventualmente maggiorati ai sensi del precedente art. 2, possono essere aumentati fino ad un massimo del 5 %.

Art. 4.

Per gli edifici comprendenti soltanto alloggi la cui superficie utile abitabile calcolata come al successivo art. 7 non sia superiore a mq 60 o a mq 75, i costi di cui all'art. 1 possono essere aumentati fino ad un massimo rispettivamente del 10 % e del 5 %.

Art. 5.

Il costo a mq indicato all'art. 1 va riferito alla superficie complessiva costituita dalla superficie utile abitabile, calcolata come al successivo art. 7, aumentata del 60 % (sessanta per cento) delle superfici nette non residenziali per servizi e accessori con i limiti appresso indicati.

Le superfici nette non residenziali di cui al precedente comma dovranno essere contenute nel loro complesso entro il 50 % (cinquanta per cento) della superficie utile abitabile e non potranno superare i seguenti rispettivi limiti di valore percentuale:

a) per cantinole, soffitte, volumi tecnici, centrali termiche e altri locali a stretto servizio delle residenze: 15 % (quindici per cento);

b) per autorimesse singole o collettive: 25% (venticinque per cento) fermo restando che per ogni abitazione, l'autorimessa od il posto macchina non può superare la superficie di 25 mq come stabilito dall'art. 8 della legge 1° novembre 1965, n. 1179;

c) per androni di ingresso e porticati liberi: 15 % (quindici per cento) sempre che particolari situazioni ambientali o prescrizioni degli strumenti urbanistici non richiedano superfici maggiori;

d) per logge e balconi: 15 % (quindici per cento).

Art. 6.

L'incidenza del costo dell'area sul costo complessivo, determinato ai sensi degli articoli precedenti, è stabilita nella misura massima del 20 % (venti per cento) per gli interventi nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; del 18% (diciotto per cento) per gli interventi nei comuni con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti; del 16 % (sedici per cento) per gli interventi in tutti gli altri comuni.

Art. 7.

Per superficie utile abitabile, ai fini dell'applicazione del costo massimo a metro quadrato, s'intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi. Gli spazi per armadi a muro possono essere portati ad incremento della superficie utile per non più del 2 % della superficie massima prevista dall'art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei costi previsti dal presente decreto i progetti debbono essere corredati dai dati metrici e parametrici di cui agli articoli precedenti secondo la scheda tipo allegata al presente decreto firmata dal richiedente e dal progettista.

Roma, addì 3 ottobre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

D.M. 3 ottobre 1975, n. 9816 - Art. 8

SCHEDA DATI METRICI E PARAMETRICI

LEGGE . . . .

LOCALIZZAZIONE:

. . . .

. . . .

RICHIEDENTE:

. . . .

ALLOGGI da mq	ALLOGGI n.	Superficie utile abitabile complessiva (2) mq
TOTALI	Al	Su

REGIONE	CODICE	PROVINCIA	CODICE	CODICE INTERVENTO
....		....		

I - Costo massimo a metro quadrato esclusi incrementi e incidenza aerea [art. 1] (1) . . . . L./mq . . . . . C_m

II - Incremento per zona sismica [art. 2]:

i_1	☐ - 1ª categoria	$0.10 \times C_m$
	☐ - 2ª categoria	$0.05 \times C_m$

L./mq . . . . . I_1

III - Incremento per sistemi costruttivi . . . . L./mq . . . . . I_2

IV - Incremento per superficie utile abitabile inferiore ai valori indicati all'art. 4:

i_2	☐ - $S_u \leq 60$	$0.10 \times C_m$
	☐ - $S_u \leq 75$	$0.05 \times C_m$

L./mq . . . . . I_3

V - Costo massimo a metro quadrato esclusa incidenza area . . . . $C_m + I_1 + I_2 + I_3$ | L./mq . . . . | C_M

VI - Superficie utile abitabile [art. 7] . . . . mq . . . . . S_u

VII - Incremento per superficie netta non residenziale [art. 5]:

	DESTINAZIONE	Superficie netta effettiva mq	Incremento i_3 Effettivo (3)	Max	Da applicare
a	Cantinole - Soffitte - Volumi tecnici - Centrali termiche e altri locali a stretto servizio delle residenze			0.15	
b	Autorimesse: ☐ - Singole ☐ - Collettive			0.25	
c	Androni d'ingresso e porticati liberi			0.15	
d	Logge e balconi			0.15	
		S_{nr}		0.50	$i_3 \geq$ . .

$\times 0.60 \times S_u =$ mq . . . . I_4

VIII - Superficie complessiva [art. 5] $S_u + I_4$ . . . . = | mq . . . . . . | S_c

IX - Spesa massima ammissibile a contributo:

1) Costruzione . . . . $C_M \times S_c =$ L. . . . . C_{TC}

2) Incremento per area [art. 6] . . . .

i_4	☐ - *x*	$0.20 \times C_{TC}$
	☐ - *y*	$0.18 \times C_{TC}$
	☐ - *z*	$0.16 \times C_{TC}$

(4)

= L. . . . . C_{TA}

TOTALI | L. . . . . . . | C_T

. . . ., lì, ..., lì, ...

Il tecnico responsabile *Il richiedente*

. . . .

. . . .

(Riportare gli estremi di iscrizione all'albo) (Precisare qualifica e indirizzo)

(1) Abaco costi massimi (contrassegnare con asterisco la casella corrispondente al caso che ricorre):

		Capoluoghi di provincia o comune corrispondente					
		a	C_m	*b*	C_m	*c*	C_m
REGIONE	*A*		198.000		180.000		171.000
	B		198.000		180.000		171.000
	C		189.000		162.000		148.500

Regioni:
A - Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia;
B - Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia, Marche, Toscana, Umbria, Lazio;
C - Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Comuni:
a - Capoluoghi di provincia con popolazione oltre 500.000 abitanti o comuni appartenenti a provincie con tali capoluoghi;
b - Capoluoghi di provincia con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti o comuni appartenenti a provincie con tali capoluoghi;
c - Capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti o comuni appartenenti a provincie con tali capoluoghi.

(2) Per superficie utile abitabile, ai fini dell'applicazione del costo massimo a metroquadrato, si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi. Gli spazi per armadi a muro possono essere portati ad incremento della superficie utile per non più del 2 % della superficie massima prevista dall'art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

(3) Rapporto tra la superficie netta effettiva di ciascun gruppo di destinazioni non residenziali e la superficie utile abitabile.

(4) Classificazione dei comuni ai fini della determinazione dell'incremento per area:
x - comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
y - comuni con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti;
z - comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti.

(10220)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Matera;

Viste le dimissioni del sig. Nicola Dolce da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura;

Vista la nota n. 2637 del 1° ottobre 1975, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato l'avv. Arturo Di Mona in sostituzione del sig. Nicola Dolce, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Arturo Di Mona è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Matera in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura ed in sostituzione del sig. Nicola Dolce, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(10575)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1975.

Integrazione del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca », successivamente denominato « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », con sede in Ancona, ed i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto 30 aprile 1965, n. 895; 10 giugno 1969, n. 522 e 19 novembre 1974, n. 896, che lo hanno modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1973, concernente la nomina per un triennio del collegio dei revisori dei conti;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del suddetto collegio dei revisori dei conti con il rappresentante della regione Marche, in conformità all'art. 12 dello statuto dell'ente come modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1974, n. 896;

Vista la nota n. 6967 in data 11 agosto 1975, con la quale la regione Marche ha comunicato che, con deliberazione n. 1279 in data 9 novembre 1973 della giunta regionale, il dott. Sandro Governatori è stato designato quale rappresentante della regione stessa nel collegio dei revisori dei conti sopraindicato;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini », con sede in Ancona, nominato con decreto ministeriale 5 luglio 1973, è integrato con il dott. Sandro Governatori in rappresentanza della regione Marche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10505)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1975.

Approvazione, nel duplice tipo rispettivamente per la redazione manuale e con mezzi meccanografici, del modello del certificato per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1975, nonchè delle relative ritenute fiscali operate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato, nel duplice tipo rispettivamente per la redazione manuale e con mezzi meccanografici, l'annesso modello del certiifcato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1975, nonché delle relative ritenute fiscali operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

MOD.101 (Artt. 1 e 3 del D.P.R. del 29 settembre 1973 – n. 600)

MODULARIO
F. Imposte - 530

RISERVATO ALL'UFFICIO

PRESENTATO ALL'UFFICIO IMPOSTE DI..

IL.................................... N....................................

COMPILARE A RICALCO (A MACCHINA O IN STAMPATELLO)

SEZ. I

LA DITTA/AMMINISTRAZIONE	CON SEDE IN	PROVINCIA (sigla)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1975 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA	NOME (senza abbreviazioni)

CATEGORIA	SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA/AMMINISTRAZIONE
*	

ATTENZIONE NON STACCARE!

SEZ. II

PARTE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA (senza abbreviazioni)	PROV. DI NASCITA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (O DOMICILIO FISCALE, se diverso)	PROVINCIA (sigla)	COMUNE	PROVINCIA DI LAVORO (sigla)	QUALIFICA *	TITOLO STUDIO *	STATO CIVILE *
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO					

COGNOME DEL CONIUGE	NOME DEL CONIUGE

MOD.101 (Artt. 1 e 3 del D.P.R. del 29 settembre 1973 – n. 600)

RISERVATO ALL'UFFICIO

PRESENTATO ALL'UFFICIO IMPOSTE DI.......................................

IL.................................... N....................................

COMPILARE A RICALCO (A MACCHINA O IN STAMPATELLO)

SEZ. I

LA DITTA/AMMINISTRAZIONE	CON SEDE IN	PROVINCIA (sigla)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1975 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA	NOME (senza abbreviazioni)

CATEGORIA *	SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA/AMMINISTRAZIONE

SEZ. II

PARTE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA (senza abbreviazioni)	PROV. DI NASCITA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (O DOMICILIO FISCALE, se diverso)	PROVINCIA (sigla)	COMUNE	PROVINCIA DI LAVORO (sigla)	QUALIFICA *	TITOLO STUDIO *	STATO CIVILE *
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO					

COGNOME DEL CONIUGE	NOME DEL CONIUGE

I SEGUENTI COMPENSI

SEZ. III

1. Emolumenti – stipendi, pensioni, tredicesima ed altre mensilità aggiuntive, indennità lavoro straordinario, ecc. – (al netto di L. ____ *per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato*). . . . . L. ____
2. Indennità di trasferta e assegni di sede all'estero (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) per la parte imponibile. . . . . L. ____
3. Indennità, compensi, gettoni, ecc. corrisposti da terzi
4. Ditta / Amministrazione . . . . L. ____
5. .... L. ____
6. .... L. ____
7. Totale (4 + 5 + 6). . . . . L. ____
8. Totale emolumenti imponibili (1 + 2 + 7). . . . . L. ____
9. Imposta corrispondente al totale degli emolumenti imponibili . . . . L. ____
10. Detrazioni d'imposta applicate
11. Quota esente. . . . . L. ____
12. Coniuge a carico . . . . L. ____
13. Altre persone a carico (N..........). . . . . . . L. ____
14. Maggiori quote per figli a carico (N...........) **. . L. ____
15. Spese di produzione . . . . L. ____
16. Ulteriore detrazione . . . . L. ____
17. Oneri e spese personali . . . . L. ____
18. Totale detrazioni (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17). . . . . L. ____
19. Ritenute fiscali operate dal datore di lavoro . . . . L. ____
20. Ritenute fiscali operate da terzi . . . . L. ____
21. Totale (18 + 19 + 20) . . . . L. ____
22. Eventuale differenza da compensare (21 - 9) . . . . L. ____

* USARE I CODICI DELLE ISTRUZIONI A TERGO

** AUMENTO DI L. 4.000 DELLE DETRAZIONI PER OGNI FIGLIO A CARICO – ART. 4 – L. 17/8/1974 – N. 384.

AVVERTENZE

1 - Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare entro il 30 aprile 1976 dal soggetto passivo d'imposta, alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso. I redditi del coniuge, che non sia legalmente ed effettivamente separato, devono essere dichiarati unitamente a quelli dell'altro coniuge ed il relativo certificato unito all'unica dichiarazione. I certificati dei redditi di lavoro dei figli minori conviventi devono essere allegati alla dichiarazione dei genitori.

2 - I soggetti che si trovano nella situazione descritta nell'ATTESTAZIONE (Sez. VI) possono, sottoscrivendo l'attestazione stessa, presentare entro il 30 aprile 1976 questo certificato all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del proprio domicilio fiscale, in sostituzione della dichiarazione annuale. Quando la situazione descritta nell'ATTESTAZIONE si verifichi in presenza di redditi di lavoro dell'altro coniuge e/o dei figli minori conviventi, all'ufficio delle imposte dirette, devono essere presentati anche i certificati di tali soggetti. Per i figli minori l'attestazione deve essere sottoscritta da uno o da entrambi i genitori, in qualità di rappresentanti legali.

3 - Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione:

- quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la detrazione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e della relativa documentazione;
- quando nell'anno 1975 il dipendente (o pensionato) o il coniuge o i figli minori, hanno percepito emolumenti soggetti a tassazione separata (arretrati, indennità di fine rapporto, ecc.).

Qualora ricorrano le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE e gli emolumenti percepiti (rigo 8 della sezione III) complessivamente (quelli del dipendente o pensionato, più quelli del coniuge più quelli del figlio minore) non abbiano superato, nell'anno 1975, l'ammontare di L. 1.320.000, il presente certificato **non deve** essere inviato all'ufficio delle imposte dirette

ATTENZIONE

La richiesta dei certificati relativi alla propria situazione reddituale, nel caso che questo documento sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione, dovrà essere effettuata richiedendo allo stesso ufficio di presentazione, l'apposito modello 104 e compilandolo sulla base dei dati contenuti nel presente modello.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La Provincia andrà sempre indicata usando la sigla automobilistica (per Roma scrivere RM).
La categoria dovrà essere indicata dal datore di lavoro scegliendo il codice più adeguato nella TABELLA c); la qualifica, il titolo di studio e lo stato civile dovranno essere indicati dal dipendente (o pensionato), ricorrendo alle seguenti tabelle, qualora ciò non sia già stato fatto dal datore di lavoro.

TABELLA a)

CODICE	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA d)

CODICE	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a

TABELLA b)

CODICE	QUALIFICA
01	Pensionati (1)
02	Operai e assimilati (2)
03	Impiegati
04	Impiegati direttivi
05	Dirigenti
06	Insegnanti universitari (3)
07	Insegnanti e presidi di scuola media
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
09	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali

(1) Per questa qualifica non vanno indicate né la categoria né la provincia di lavoro.

(2) Inclusi tutti i lavoratori salariati compresi gli apprendisti.

(3) Inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, assegnatari ed assimilati.

TABELLA c)

CODICI	CATEGORIA
	Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
01	Agricoltura, silvicoltura
02	Pesca
03	Zootecnia e prodotti animali della caccia
	Industrie Alimentari
05	Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
06	Latte e prodotti della trasformazione del latte
07	Bevande alcooliche e non alcooliche (1)
08	Altri prodotti alimentari
	Industrie estrattive, di trasformazione primaria e di distribuzione
10	Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
11	Petrolio greggio, gas naturali e prodotti petroliferi raffinati
12	Combustibili nucleari
13	Minerali ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
14	Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi (2)
15	Minerali non metalliferi e loro prodotti
16	Energia elettrica e vapore d'acqua
17	Raccolta di acqua e distribuzione di acqua e gas
	Industrie Manifatturiere
20	Macchine agricole e industriali
21	Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili
22	Prodotti foto-fono-cinematografici
23	Prodotti in metallo, escluse macchine e mezzi di trasporto (3)
24	Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
25	Autoveicoli e relativi motori (4)
26	Altri mezzi di trasporto (5)
27	Prodotti chimici e farmaceutici
28	Prodotti in gomma e materie plastiche
29	Prodotti tessili (sintetici e naturali) ed abbigliamento
30	Carta e prodotti cartotecnici
31	Stampa, poligrafica, editoriale e simili
32	Cuoio, articoli in pelle e calzature
33	Legno e mobili in legno
34	Tabacchi lavorati
35	Costruzioni ed opere pubbliche
36	Beni di recupero e riparazioni di ogni tipo
37	Altri prodotti
	Commercio
40	Commercio all'ingrosso
42	Commercio al minuto (vedere anche il settore "servizi forniti alla persona" codice 68)
44	Commercio ambulante
45	Intermediari del commercio
46	Alberghi e pubblici esercizi
	Trasporti e Comunicazioni
50	Trasporti aerei, marittimi, fluviali e lacuali
51	Trasporti su strada di persone e merci
52	Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
53	Attività connesse con i trasporti
54	Comunicazioni
	Credito, Assicurazioni e Servizi
60	Aziende di credito ordinario
61	Istituti di credito speciale, imprese finanziarie e di gestione esattoriale
62	Assicurazioni
63	Servizi tecnici, commerciali e legali forniti alle imprese
64	Servizi sanitari destinabili alla vendita
65	Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
66	Servizi ricreativi culturali e dello spettacolo
67	Servizi domestici, di assistenza, ricreativi e culturali delle associazioni sociali private e servizi non destinabili alla vendita
68	Servizi forniti alla persona (6)
69	Servizi vari non altrove classificabili
	Pubblica Amministrazione
70	Stato o altri enti dell'amministrazione centrale
71	Organi costituzionali
72	Aziende autonome
73	Enti locali
74	Altri enti territoriali
75	Enti previdenziali
76	Altri enti pubblici

(1) Compresa la produzione di alcool etilico e i prodotti a base di detto alcool, la produzione di champagne, di vini spumanti e di aperitivi a base di vino. E' esclusa, invece, la produzione di vino che è inquadrata nei prodotti dell'agricoltura.

(2) Compresa la produzione di ghisa, acciaio, laminati, tubi in acciaio, trafilati, laminati a sfoglia, profilati a freddo in acciaio.

(3) Compresi i prodotti di seconda trasformazione dei metalli, prodotti per costruzioni metalliche, caldaie e serbatoi, utensili e articoli finiti in metallo, escluso materiale elettrico.

(4) Compresa la produzione di ogni tipo di carrozzerie, i rimorchi gli accessori e i pezzi di ricambio.

(5) Comprese le industrie produttrici di navi mercantili, da guerra, da pesca e da diporto, le loro riparazioni e demolizioni, la produzione di aeromobili, la produzione di materiale rotabile ferrotramviario e filotramviario, di biciclette, motoveicoli, carrozzelle per invalidi, di carrozzini per bambini e malati e di veicoli a trazione animale.

(6) Compresi i fotografi, sarti, parrucchieri, barbieri, tintorie, calzolai e assimilati.

SEZ. IV

ATTENZIONE: TENETE APERTO IL MODELLO QUANDO COMPILATE QUESTA SEZIONE

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

23. Emolumenti (al netto di L. [ ] per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente o del pensionato) . . . . L. [ ]

24. Retribuzioni (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate negli anni:

25. 1973 . . . . L. [ ]

26. 1974 . . . . L. [ ]

27. Retribuzione media . . . . L. [ ]

28. Aliquota applicata [ ],[ ] %

29. Ritenuta fiscale corrispondente (23 x 28) . . . . L. [ ]

30. Detrazione di imposta sugli arretrati delle pensioni (art. 20 - L. 2-12-1975 - N. 576) . . . . L. [ ]

31. Ritenuta fiscale operata (29 - 30) . . . . L. [ ]

SEZ. V

RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO

32. Data inizio rapporto giorno [ ] mese [ ] 1975

33. Data fine rapporto giorno [ ] mese [ ] 1975

34. Sono state corrisposte indennità di fine rapporto, acconti o anticipazioni sulle medesime ed è stato rilasciato il relativo certificato (mod. 102)? . . . . (si o no) [ ]

Data .... Firma del datore di lavoro ....

SEZ. VI

La presente attestazione deve essere sottoscritta soltanto da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione.

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la SEZ. II è completa e veritiera.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che nell'anno 1975, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:

- **non ha conseguito altri redditi** (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc.);
- **non ha percepito emolumenti arretrati, indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi** soggetti a tassazione separata;
- **non esistono redditi di lavoro dipendente** del coniuge o dei figli minori conviventi che sommati ai propri determinano un reddito complessivo, al lordo delle ritenute d'acconto, superiore a sette milioni di lire;
- **non esistono redditi** (di terreni, di fabbricati, d'imprese, professionali, speculativi, ecc.) del coniuge e/o dei figli minori conviventi imputabili a sé o al coniuge.

Data .... Firma del dichiarante ....

MODULARIO F. Imposte - 530

MOD. 101 (Meccanografico) (Artt. 1 e 3 del D.P.R. del 29 settembre 1973 – n. 600).

RISERVATO ALL'UFFICIO

PRESENTATO ALL'UFFICIO IMPOSTE DI ....

IL .... N. ....

SEZ. I

LA DITTA/AMMINISTRAZIONE	CON SEDE IN	PROVINCIA (sigla)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1975 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA	NOME (senza abbreviazioni)

CATEGORIA *	SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA/AMMINISTRAZIONE

SEZ. II

PARTE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA (senza abbreviazioni)	PROV. DI NASCITA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (O DOMICILIO FISCALE, se diverso)	PROVINCIA (sigla)	COMUNE	PROVINCIA DI LAVORO (sigla)	QUALIFICA *	TITOLO STUDIO *	STATO CIVILE *
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO					

COGNOME DEL CONIUGE	NOME DEL CONIUGE

I SEGUENTI COMPENSI

SEZ. III

1 STIPENDI, PENSIONI, TREDICESIME E ALTRE MENSILITÀ AL NETTO DEI CONTRIBUTI	CONTRIBUTI

2 INDENNITÀ DI TRASFERTA E ASSEGNI ALL'ESTERO AL NETTO DEI CONTRIBUTI

3 INDENNITÀ, COMPENSI, GETTONI, ETC. CORRISPOSTI DA TERZI						
DITTA	4 IMPORTO	DITTA	5 IMPORTO	DITTA	6 IMPORTO	7 TOTALE (4+5+6)

8 TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI (1+2+7)

9 IMPOSTA CORRISPONDENTE AL TOTALE IMPONIBILE

10 DETRAZIONI DI IMPOSTA APPLICATE										
11 QUOTA ESENTE	12 CONIUGE A CARICO	13 ALTRE PERSONE A (N°)	CARICO	14 MAGGIORI QUOTE (N°)	FIGLI A CARICO	15 SPESE DI PRODUZIONE	16 ULTERIORE DETRAZIONE	17 ONERI E SPESE PERSONALI	18 TOTALE (11+12+13+14+15+16+17)

RITENUTE FISCALI OPERATE		21 TOTALE DETRAZIONI E RITENUTE (18+19+20)	22 EVENTUALE DIFFERENZA DA COMPENSARE (21−9)
19 DAL DATORE DI LAVORO	20 DA TERZI		

SEZ. IV

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

23 EMOLUMENTI (AL NETTO DI L. PER CONTRIBUTI) .... L.

24 RETRIBUZIONI AL NETTO DEI CONTRIBUTI			28 ALIQUOTA %	29 RITENUTA FISCALE CORRISPONDENTE (23×28)
25 ANNO 1973	26 ANNO 1974	27 RETRIBUZIONE MEDIA		

30 DETRAZIONE D'IMPOSTA ARRETRATI PENSIONI L. (art. 20 legge 2-12-1975, n. 576)	31 RITENUTA FISCALE OPERATA L.

SEZ. V

RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO

32 INIZIO RAPPORTO			33 FINE RAPPORTO		
GIORNO	MESE	ANNO	GIORNO	MESE	ANNO
		1975			1975

è stato rilasciato il relativo mod. 102? (SI o NO)

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

DATA ....

* USARE I CODICI DELLE ISTRUZIONI A TERGO

SEZ. VI

La presente attestazione deve essere sottoscritta soltanto da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione.

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la SEZ. II è completa e veritiera.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che nell'anno 1975, oltre ai compensi specificati nella SEZ. III:

- **non ha conseguito altri redditi** (pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi di impresa, redditi derivanti dall'esercizio di arti, professioni o attività speculative, ecc);
- **non ha percepito emolumenti arretrati, indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi** soggetti a tassazione separata;
- **non esistono redditi di lavoro dipendente** del coniuge o dei figli minori conviventi che sommati ai propri determinano un reddito complessivo, al lordo delle ritenute d'acconto, superiore a sette milioni di lire;
- **non esistono redditi** (di terreni, di fabbricati, d'imprese, professionali, speculativi, ecc) del coniuge e/o dei figli minori conviventi imputabili a sé o al coniuge.

Data .... Firma del dichiarante ....

MOD. 101 (Meccanografico) (Artt. 1 e 3 del D.P.R. del 29 settembre 1973 - n. 600)

RISERVATO ALL'UFFICIO

PRESENTATO ALL'UFFICIO IMPOSTE DI ....

IL .... N. ....

LA DITTA/AMMINISTRAZIONE	CON SEDE IN	PROVINCIA (sigla)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1975 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA	NOME (senza abbreviazioni)

CATEGORIA *	SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA/AMMINISTRAZIONE

PARTE DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA (senza abbreviazioni)	PROV. DI NASCITA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (O DOMICILIO FISCALE, se diverso)	PROVINCIA (sigla)	COMUNE	PROVINCIA DI LAVORO (sigla)	QUALIFICA *	TITOLO STUDIO *	STATO CIVILE *
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO					

COGNOME DEL CONIUGE	NOME DEL CONIUGE

TABELLA c)

CODICI	CATEGORIA
	Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
01	Agricoltura, silvicoltura
02	Pesca
03	Zootecnia e prodotti animali della caccia
	Industrie Alimentari
05	Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
06	Latte e prodotti della trasformazione del latte
07	Bevande alcooliche e non alcooliche (1)
08	Altri prodotti alimentari
	Industrie estrattive, di trasformazione primaria e di distribuzione
10	Carbone, lignite, agglomerati e prodotti cokefazione
11	Petrolio greggio, gas naturali e prodotti petroliferi raffinati
12	Combustibili nucleari
13	Minerali ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
14	Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi (2)
15	Minerali non metalliferi e loro prodotti
16	Energia elettrica e vapore d'acqua
17	Raccolta di acqua e distribuzione di acqua e gas
	Industrie Manifatturiere
20	Macchine agricole e industriali
21	Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili
22	Prodotti foto-fono-cinematografici
23	Prodotti in metallo escluse macchine e mezzi di trasporto (3)
24	Materiali e forniture elettriche; elettrodomestici
25	Autoveicoli e relativi motori (4)
26	Altri mezzi di trasporto (5)
27	Prodotti chimici e farmaceutici
28	Prodotti in gomma e materie plastiche
29	Prodotti tessili (sintetici e naturali), abbigliamento
30	Carta e prodotti cartotecnici
31	Stampa, poligrafica, editoriale e simili
32	Cuoio, articoli in pelle e calzature
33	Legno e mobili in legno
34	Tabacchi lavorati
35	Costruzioni ed opere pubbliche
36	Beni di recupero e riparazioni di ogni tipo
37	Altri prodotti
	Commercio
40	Commercio all'ingrosso
42	Commercio al minuto (vedere anche il settore "servizi forniti alla persona" codice 68)
44	Commercio ambulante
45	Intermediari del commercio
46	Alberghi e pubblici esercizi
	Trasporti e Comunicazioni
50	Trasporti aerei, marittimi, fluviali e lacuali
51	Trasporti su strada di persone e merci
52	Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
53	Attività connesse con i trasporti
54	Comunicazioni
	Credito, Assicurazioni e Servizi
60	Aziende di credito ordinario
61	Istituti di credito speciale, imprese finanziarie e di gestione esattoriale
62	Assicurazioni
63	Servizi tecnici, commerciali e legali forniti alle imprese
64	Servizi sanitari destinabili alla vendita
65	Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
66	Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo
67	Servizi domestici, di assistenza, ricreativi e culturali delle associazioni sociali private e servizi non destinabili alla vendita
68	Servizi forniti alla persona (6)
69	Servizi vari non altrove classificabili
	Pubblica Amministrazione
70	Stato o altri enti dell'amministrazione centrale
71	Organi costituzionali
72	Aziende autonome
73	Enti locali
74	Altri enti territoriali
75	Enti previdenziali
76	Altri enti pubblici

(1) Compresa la produzione di alcool etilico e i prodotti a base di detto alcool, la produzione di champagne, di vini spumanti e di aperitivi a base di vino. E' esclusa, invece, la produzione di vino che è inquadrata nei prodotti dell'agricoltura.

(2) Compresa la produzione di ghisa, acciaio, laminati, tubi in acciaio, trafilati, laminati a sfoglia, profilati a freddo in acciaio.

(3) Compresi i prodotti di seconda trasformazione dei metalli, prodotti per costruzioni metalliche, caldaie e serbatoi, utensili e articoli finiti in metallo, escluso materiale elettrico.

(4) Compresa la produzione di ogni tipo di carrozzerie, i rimorchi, gli accessori e i pezzi di ricambio.

(5) Comprese le industrie produttrici di navi mercantili, da guerra da pesca e da diporto, le loro riparazioni e demolizioni, la produzione di aeromobili, la produzione di materiale rotabile ferrotramviario e filotramviario, di biciclette, motoveicoli, carrozzelle per invalidi, di carrozzini per bambini e malati, e di veicoli a trazione animale.

(6) Compresi i fotografi, sarti, parrucchieri, barbieri, tintorie, calzolai e assimilati.

AVVERTENZE

1 - Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare entro il 30 aprile 1976 dal soggetto passivo d'imposta, alla formazione del cui reddito complessivo imponibile concorrono i redditi indicati nel certificato stesso. I redditi del coniuge, che non sia legalmente ed effettivamente separato, devono essere dichiarati unitamente a quelli dell'altro coniuge ed il relativo certificato unito all'unica dichiarazione. I certificati dei redditi di lavoro dei figli minori conviventi devono essere allegati alla dichiarazione dei genitori.

2 - I soggetti che si trovano nella situazione descritta nell'ATTESTAZIONE (Sez. VI) possono, sottoscrivendo l'attestazione stessa, presentare entro il 30 aprile 1976 questo certificato all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del proprio domicilio fiscale, in sostituzione della dichiarazione annuale. Quando la situazione descritta nell'ATTESTAZIONE si verifichi in presenza di redditi di lavoro dell'altro coniuge e/o dei figli minori conviventi, all'ufficio delle imposte dirette devono essere presentati anche i certificati di tali soggetti. Per i figli minori l'attestazione deve essere sottoscritta da uno o da entrambi i genitori, in qualità di rappresentanti legali.

3 - Il presente certificato non è sostitutivo della dichiarazione:
- quando il contribuente intende avvalersi della facoltà di chiedere la detrazione degli oneri personali sulla base della loro effettiva misura e della relativa documentazione;
- quando nell'anno 1975 il dipendente (o pensionato) o il coniuge o i figli minori, hanno percepito emolumenti soggetti a tassazione separata (arretrati, indennità di fine rapporto ecc.).

Qualora ricorrano le condizioni specificate nella ATTESTAZIONE e gli emolumenti percepiti (rigo 8 della sezione III) complessivamente (quelli del dipendente o pensionato, più quelli del coniuge più quelli del figlio minore) non abbiano superato; nell'anno 1975, l'ammontare di L. 1.320.000, il presente certificato **non deve** essere inviato all'ufficio delle imposte dirette

STACCARE PRIMA DELLA CONSEGNA

ATTENZIONE

La richiesta dei certificati relativi alla propria situazione reddituale, nel caso che questo documento sia stato presentato in sostituzione della dichiarazione, dovrà essere effettuata richiedendo allo stesso ufficio di presentazione l'apposito modello 104 e compilandolo sulla base dei dati contenuti nel presente modello.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La Provincia andrà sempre indicata usando la sigla automobilistica (per Roma scrivere RM).
La categoria dovrà essere indicata dal datore di lavoro scegliendo il codice più adeguato nella TABELLA c); la qualifica, il titolo di studio e lo stato civile dovranno essere indicati dal dipendente (o pensionato), ricorrendo alle seguenti tabelle, qualora ciò non sia già stato fatto dal datore di lavoro.

TABELLA a)

CODICE	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA d)

CODICE	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a

TABELLA b)

CODICE	QUALIFICA
01	Pensionati (1)
02	Operai e assimilati (2)
03	Impiegati
04	Impiegati direttivi
05	Dirigenti
06	Insegnanti universitari (3)
07	Insegnanti e presidi di scuola media
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
09	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali

(1) Per questa qualifica non vanno indicate né la categoria né la provincia di lavoro.

(2) Inclusi tutti i lavoratori salariati compresi gli apprendisti.

(3) Inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, assegnatari ed assimilati.

(10963)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria il Capretto S.n.c., in S. Croce sull'Arno.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Conceria il Capretto S.n.c., in S. Croce sull'Arno (Pistoia), ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 3.343,60 di cui al mod. *B*-Import n. 4471611 rilasciato in data 1° aprile 1974 dalla Cassa di risparmio di S. Miniato per l'importazione di n. 9 balle di pelli capra di origine e provenienza Nigeria;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 17 luglio 1974 con un ritardo, quindi, di settantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 95325 del 18 dicembre 1974 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con l'istanza del 15 novembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le asserzioni della ditta volte a giustificare il ritardo non sono suffragate da alcun elemento probatorio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria il Capretto S.n.c., in S. Croce sull'Arno (Pistoia), mediante fidejussione della Cassa di risparmio di S. Miniato nella misura del 5 % di Lgs. 3.343,60 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10993)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moka Rica S.p.a., in Forlì.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazioni, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Moka Rica S.p.a., in Forlì, ha effettuato un pagamento anticipato di FB. 298.220 di cui al mod. *B*-Import n. 2912753 rilasciato in data 25 luglio 1974 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di 84 sacchi di caffè di origine e provenienza Zaire;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 9 ottobre 1974 con un ritardo, quindi, di quarantacinque giorni rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 321033 del 17 giugno 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con l'istanza n. 157117 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge nu-

mero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto le asserzioni della ditta volte a giustificare il ritardo non sono suffragate da alcun elemento probatorio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moka Rica S.p.a., in Forlì, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di FB. 298.220 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10992)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.P.I.R. - Industria legnami tranciati, in Rimini.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta I.P.I.R. - Industria legnami tranciati, in Rimini (Forlì), ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 116.772,75 di cui al mod. *B*-Import n. 2912758 rilasciato in data 30 luglio 1974 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di legname tropicale di origine Cameroun e provenienza Cameroun;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ravenna il 30 ottobre 1974 con un ritardo, quindi, di sessanta giorni rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 320185 del 9 aprile 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con l'istanza dell'11 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto causata dallo smarrimento (e successivo ritrovamento) da parte della ditta stessa dei documenti necessari per l'importazione della merce, circostanza non valida ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.P.I.R. - Industria legnami tranciati, in Rimini (Forlì), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di F.F. 116.772,75 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10994)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1975.

Approvazione del modello del certificato per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1975, soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso modello del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1975, soggette a tassazione separata, e delle relative ritenute d'acconto operate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

MODULARIO
F. Imposte - 531

MOD. 102 (Artt.1 e 3 del D.P.R. del 29 settembre 1973 – n. 600)

SEZ. I

LA DITTA AMMINISTRAZIONE	CON SEDE IN	PROVINCIA (sigla)

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1975 AL SIG.

COGNOME DI NASCITA	NOME (senza abbreviazioni)	
COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1

LE SEGUENTI INDENNITÁ :

SEZ. II

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1975 O NON ANCORA CESSATI

1. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ] per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 1975, escluse le eventuali anticipazioni del punto 4 .... L. [ ]
(periodo considerato: anni.........mesi..........)

2. Acconti sull'indennità di anzianità,previdenza, preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ] per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 1975, salvo conguaglio finale .... L. [ ]
(periodo considerato: anni...........mesi.........)

3. Anticipazioni sulle indennità di fine rapporto (al netto di .... L. [ ] per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) in costanza di rapporto di lavoro........ L. [ ]
(periodo considerato: anni.........mesi..........)

4. Anticipazioni (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate nel 1974 .... L. [ ]

5. Ritenute fiscali operate nel 1974 sulle anticipazioni del punto 4 L. [ ]

6. Totale indennità da liquidare (1 + 2 + 3 + 4) .... L. [ ]

7. Riduzioni:

8. 2/5 fino a 6 milioni, 1/5 fino a 40 milioni su totale indennità del punto 6 .... L. [ ]

9. L. 50.000 per n.............anni presi a base .... L. [ ]

10. Totale riduzioni (8 + 9) .... L. [ ]

11. Totale reddito imponibile (6 – 10) .... L. [ ]

12. Retribuzioni lorde (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate negli anni:

13. 1973 .... L. [ ]

14. 1974 .... L. [ ]

15. Retribuzione media .... L. [ ]

16. Aliquota applicata [,] %

17. Imposta dovuta (16 x 11 e applicazione del 2° comma art. 14 D.P.R. 597 del 1973) .... L. [ ]

18. Ritenuta fiscale operata nel 1975 (17–5) .... L. [ ]

AVVERTENZE

Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione annuale dei redditi da presentare entro il 30 aprile 1976 dal soggetto passivo d'imposta. Se il certificato si riferisce ai redditi del coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato o a quelli dei figli minori conviventi deve essere allegato alla dichiarazione unica rispettivamente dei coniugi o a quella del genitore.

Il presente certificato non può in alcun caso sostituire la dichiarazione annuale dei redditi.

SEZ. III

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1974

19. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso ed altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ] per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 1974, esclusi gli eventuali acconti del punto 21. .... L. [ ]
(periodo considerato: anni ...... mesi .....)

20. Acconti sull'indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ] per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 1974, salvo conguaglio finale .... L. [ ]
(periodo considerato: anni .... mesi ....)

21. Acconti (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogati nel 1974 .... L. [ ]

22. Ritenute fiscali operate nel 1974 sugli acconti del punto 21. L. [ ]

23. Totale indennità da liquidare (19 + 20 + 21) .... L. [ ]

24. Riduzioni

25. 2/5 fino a 6 milioni, 1/5 fino a 40 milioni .... L. [ ]
su totale indennità del punto 23.

26. L. 50.000 per n. ..... anni presi a base .... L. [ ]

27. Totale riduzioni (25 + 26) .... L. [ ]

28. Totale reddito imponibile (23—27) .... L. [ ]

29. Retribuzioni lorde (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogate negli anni:

30. 1972 .... L. [ ]

31. 1973 .... L. [ ]

32. Retribuzione media .... L. [ ]

33. Aliquota applicata [ ],[ ] %

34. Imposta dovuta (33 x 28 e applicazione del 2° comma art. 14 D.P.R. 597 del 1973) .... L. [ ]

35. Ritenuta fiscale operata nel 1975 (34 —22) .... L. [ ]

SEZ. IV

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 1973 E NEGLI ANNI PRECEDENTI

36. Indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ] per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 19 esclusi gli eventuali acconti del punto 38 .... L. [ ]

37. Acconti sull'indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e altre indennità di fine rapporto (al netto di L. [ ] per contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente) relative al rapporto di lavoro cessato il / / 19 , salvo conguaglio finale .... L. [ ]
(periodo considerato: anni ..... mesi .....)

38. Acconti (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) erogati negli anni precedenti al 1975 .... L. [ ]

39. Ritenute fiscali operate sugli acconti del punto 38 .... L. [ ]
di cui ricchezza mobile .... L. [ ] e complement. L. [ ]

40. Totale indennità da liquidare (36 + 37 + 38) .... L. [ ]

41. Riduzione di L. 50.000 per n. .... anni presi a base .... L. [ ]

42. Totale reddito imponibile (40—41) .... L. [ ]

43. Imposte dovute sul totale del reddito imponibile del punto 42 .... L. [ ]
di cui ricchezza mobile L. [ ] e complement. L. [ ]

44. Ritenute fiscali operate (43—39) nel 1975 L. [ ]
di cui ricchezza mobile .... L. [ ] e complement. L. [ ]

Firma del datore di lavoro .... Data ....

(10964)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mega International, in Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mega International di Faenza (Ravenna), con effetto dal 20 maggio 1974;

Visti i decreti ministeriali 27 gennaio 1975 e 19 maggio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mega International di Faenza (Ravenna), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11059)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantalonificio Biesse, in Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pantalonificio Biesse, con sede in Faenza (Ravenna), con effetto dal 20 maggio 1974;

Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1975 e 19 maggio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantalonificio Biesse, con sede in Faenza (Ravenna), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11060)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti, in Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 1° agosto 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti di Faenza (Ravenna), con effetto dal 20 maggio 1974;

Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1975 e 23 maggio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. - Cooperativa muratori cementisti di Faenza (Ravenna), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11063)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti, interpreti e esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione adottata a Roma il 26 ottobre 1961.

L'8 gennaio 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 22 novembre 1973, n. 866, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 3 gennaio 1974, ha avuto luogo a New York, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il deposito dello strumento di ratifica della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti, interpreti e esecutori, dei produttori dei fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, adottata a Roma il 26 ottobre 1961.

In conformità al disposto dell'art. 25, comma 2, la convenzione è entrata in vigore per l'Italia l'8 aprile 1975.

All'atto del deposito il Governo italiano ha formulato la seguente dichiarazione:

DÉCLARATIONS

1) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 6, et conformément au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention: l'Italie n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission à été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant;

2) En ce qui concerne l'article 12, et conformément au paragraphe 1, alinéa *a*), de l'article 16 de la convention:

a) l'Italie appliquera les dispositions de l'article 12 à l'utilisation par radiodiffusion et à toute autre communication au public à des fins commerciales, à l'exception de la cinematographie;

b) elle n'appliquera les dispositions de l'article 12 qu'aux phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant;

c) en ce qui concerne les phonogrammes fixés dans un autre Etat contractant, elle limitera la durée et l'étendue de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que ce même Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois en Italie; toutefois, si cet Etat n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'Italie, ce fait ne sera pas consideré comme constituant une difference quant à l'étendue de la protection;

3) En ce qui concerne l'article 13, et conformément au paragraphe 1, alinéa *b*), de l'article 16 de la convention: l'Italie n'appliquera pas les dispositions de l'alinéa *d*) de l'article 13;

4) En ce qui concerne l'article 5 et conformément à l'article 17 de la convention, l'Italie n'appliquera que le critère de la fixation aux fins de l'article 5; ce même critère, au lieu du critère de la nationalité, est appliqué aux fins des déclarations prévues au paragraphe 1, alinéa *a*), iii) et iv) de l'article 16 de la convention.

DICHIARAZIONE

Traduzione non ufficiale

1) Per quanto riguarda l'art. 6 paragrafo 1 e paragrafo 2 della convenzione, si precisa: nella Repubblica italiana la protezione sarà accordata agli organismi di radiodiffusione solo nel caso in cui la loro sede sociale sia situata in un altro Stato contraente le emissioni dei suddetti organismi siano diffuse da una stazione emittente situata nel territorio dello stesso Stato contraente;

2) Per quanto riguarda l'art. 12 e conformemente al paragrafo 1, lettera *a*) dell'art. 16 della convenzione:

a) l'Italia applicherà le disposizioni dell'art. 12 all'utilizzazione a mezzo della radiodiffusione e ad ogni comunicazione al pubblico a fini commerciali, ad eccezione della cinematografia;

b) l'Italia applicherà le disposizioni dell'art. 12 soltanto ai fonogrammi registrati in un altro Paese contraente;

c) nei confronti dei fonogrammi registrati in un altro Stato contraente, in Italia l'estensione e la durata della protezione prevista nell'art. 12 saranno limitate a quelle della protezione che lo stesso Stato contraente accorda ai fonogrammi registrati per la prima volta in Italia; tuttavia, se tale Stato non concedesse la protezione allo stesso beneficiario o agli stessi beneficiari ai quali viene concessa dall'Italia, ciò non potrà essere considerato come costituente differenza per quanto concerne l'estensione della protezione;

3) Per quanto riguarda l'art. 13 e conformemente al paragrafo 1 lettera *b*) dell'art. 16 della convenzione, l'Italia non applicherà le disposizioni della lettera *d*) dell'art. 13;

4) Per quanto riguarda l'art. 5 e conformemente all'art. 17 della convenzione, l'Italia accorderà la protezione solo nel caso previsto dall'art. 5; lo stesso criterio sarà applicato anche, in luogo del criterio della nazionalità, ai fini delle dichiarazioni previste al paragrafo 1, lettera *a*) iii) e iv) dell'art. 16 della convenzione.

(10627)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scafa

Con decreto ministeriale 2 settembre 1975, n. 1747, si approva l'atto 8 aprile 1974, n. 96218 di rep., col quale si dispone, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Petaccia Nunzio, nato il 24 marzo 1922 a Turrivalignani (Pescara), delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Scafa (Pescara), estese mq 1280, riportate in catasto alle particelle numeri 40 parte e 478 del foglio di mappa n. 11 del comune di Scafa e nella planimetria tratturale con i numeri 321 e 322.

(10632)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Corato

Con decreto ministeriale 2 settembre 1975, n. 1760, si approva l'atto 8 novembre 1974, n. 97751 di rep., col quale si dispone, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Scarpa Filippo, nato il 16 settembre 1915 a Corato (Bari), delle zone demaniali, facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq 1464, riportate in catasto alle particelle n. 1 parte del foglio di mappa n. 88 ed alla particella n. 114 del foglio di mappa n. 79 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 426/*bis* e 426.

(10634)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1975, registro n. 8 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 147, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 24 giugno 1974 dal signor Angelo Tomelleri, presidente della regione Veneto, avverso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, in persona del suo presidente *pro-tempore*, per nulla osta forestale concesso alla ditta Fontanile ing. Claudio (Vicenza).

(10377)

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1975, registro n. 8 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 151, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 24 giugno 1974 dal signor Angelo Tomelleri, presidente della regione Veneto, avverso la camera di commercio, artigianato e agricoltura di Vicenza, in persona del suo presidente *pro-tempore*, per nulla osta forestale concesso alla ditta Pizzinato Giancarlo di Olmo di Creazzo (Vicenza).

(10378)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 119-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 119-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Bonomi Gilberto, in Verona, via Cicco Pomodoro n. 2/A.

(10935)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 125-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i dodici punzoni recanti il marchio di identificazione « 125-VI », a suo tempo assegnati alla ditta Oreficeria Tirabosco Mario & figlio S.n.c., in Vicenza, via S. Marco n. 35.

(10936)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 120-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 120-VI », a suo tempo assegnati alla ditta Tonin Bruno, in Vicenza, via Giraldi n. 1.

(10937)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 234-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 234-VI », a suo tempo assegnati alla ditta Maccà Girolamo, in Vicenza, via Zaguri.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(10938)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di lavoro « Azeta edilizia », in Oppeano

Con decreto ministeriale 15 novembre 1975, i poteri conferiti al dott. Michele Mercurio, commissario governativo della società cooperativa di lavoro « Azeta edilizia », in Oppeano (Verona), frazione Cà degli Oppi, sono stati prorogati fino al 31 marzo 1976.

(10895)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Colle dei Cappuccini », in Genova-Sestri

Con decreto ministeriale 11 novembre 1975, i poteri conferiti al dott. Alfio Lamanna, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Colle dei Cappuccini », in Genova-Sestri, sono stati prorogati fino al 31 marzo 1976.

(10896)

Scioglimento di cinquantuno società cooperative

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1975 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia La Ripettiana, in Roma, costituita per rogito Lanciotti in data 23 novembre 1962, rep. n. 5651, reg. soc. n. 347/63;

2) società cooperativa edilizia Rosa Bissolati, in Roma, costituita per rogito Colozza in data 26 giugno 1963, rep. n. 19640, reg. soc. n. 2081/63;

3) società cooperativa edilizia Iris Bissolati, in Roma, costituita per rogito Colozza in data 11 luglio 1963, rep. n. 19876, reg. soc. n. 2331/63;

4) società cooperativa edilizia Primavalle, in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 25 settembre 1964, rep. n. 32160, reg. soc. n. 3845;

5) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Roma 2, in Roma, costituita per rogito Fascia in data 7 settembre 1963, rep. n. 64561, reg. soc. n. 2596/63.

6) società cooperativa edilizia Triangolo, in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 29 ottobre 1963, rep. n. 95284, reg. soc. n. 3207/63;

7) società cooperativa edilizia Tre vette, in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 27 novembre 1962, rep. n. 89733, reg. soc. n. 8/63;

8) società cooperativa edilizia Lucrezia, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 29 marzo 1965, rep. n. 57387, reg. soc. n. 1069/65;

9) società cooperativa edilizia Teledomus, in Roma, costituita per rogito Butera in data 16 gennaio 1964, rep. n. 414748, reg. soc. n. 1837/64;

10) società cooperativa edilizia Ca.Sa.Bi., in Roma, costituita per rogito Butera in data 12 dicembre 1966, rep. n. 508110, reg. soc. n. 195/67;

11) società cooperativa edilizia Agrafiore, in Roma, costituita per rogito Lupi in data 8 giugno 1964, rep. n. 51503, reg. soc. n. 2869/64;

12) società cooperativa edilizia Tre spighe, in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 25 giugno 1964, rep. n. 42361 reg. soc. n. 3045/64;

13) società cooperativa edilizia Fausta sesta, in Roma, costituita per rogito Pomár in data 4 dicembre 1963, rep. n. 116596, reg. soc. n. 376/64;

14) società cooperativa edilizia La carbonara, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 5 giugno 1954, rep. n. 19923, reg. soc. n. 2749;

15) società cooperativa edilizia Tridente, in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 29 ottobre 1963, rep. n. 95283, reg. soc. n. 3209/63;

16) società cooperativa agricola Libertas, in Monterotondo (Roma), costituita per rogito Chinni in data 27 settembre 1944, rep. n. 43946, reg. soc. n. 1549/44(1541);

17) società cooperativa agricola dei contadini di Monterotondo, in Monterotondo (Roma), costituita per rogito Chinni in data 7 settembre 1947, rep. n. 48474, reg. soc. n. 2449/47(2450);

18) società cooperativa mutua assistenza Punicum, in S. Marinella (Roma), costituita per rogito Pocaterra in data 4 dicembre 1949, rep. n. 23454, reg. soc. n. 59/50;

19) società cooperativa edilizia S. Pio V, in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 14 ottobre 1955, rep. n. 47376, reg. soc. n. 2346;

20) società cooperativa edilizia Fin casa, in Cagliari, costituita per rogito Locci in data 24 febbraio 1954, rep. n. 36008, reg. soc. n. 2107;

21) società cooperativa edilizia Felix Cagliari, in Cagliari, costituita per rogito Macciotta in data 7 marzo 1958, rep. n. 40062, reg. soc. n. 2571;

22) società cooperativa edilizia Impiegati ufficio genio civile di Cagliari, in Cagliari, costituita per rogito Cugusi in data 9 novembre 1954, rep. n. 49117, reg. soc. n. 2217;

23) società cooperativa edilizia Labor tra impiegati civili di ruolo dello Stato residenti in Cagliari, in Cagliari, costituita per rogito Sulis in data 12 agosto 1952, rep. n. 18777, reg. soc. n. 1976;

24) società cooperativa agricola Sarda pollicultori, in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 23 dicembre 1965, rep. n. 168508, reg. soc. n. 4048;

25) società cooperativa edilizia Robur fra dipendenti di ruolo dello Stato in servizio attivo, in Cagliari, costituita per rogito Mancosu in data 6 aprile 1954, rep. n. 21255, reg. soc. n. 2132;

26) società cooperativa edilizia Excelsior fra magistrati della città di Cagliari, in Cagliari, costituita per rogito Locci in data 30 agosto 1948, rep. n. 20508, reg. soc. n. 1584;

27) società cooperativa di consumo L'autoferrotramviaria-La rinata, in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 17 febbraio 1951, rep. n. 14846, reg. soc. n. 1845;

28) società cooperativa edilizia Quo vadis - (già La commerciale), in Cagliari, costituita per rogito Cugusi in data 7 gennaio 1954, rep. n. 47544, reg. soc. n. 2095;

29) società cooperativa edilizia Domus libera, in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 7 gennaio 1954, rep. n. 29799, reg. soc. n. 2102;

30) società cooperativa edilizia Pulchra domus, in Cagliari, costituita per rogito Cugusi in data 15 aprile 1954, rep. n. 48031, reg. soc. n. 2123;

31) società cooperativa edilizia Nora, in Cagliari, costituita per rogito Cugusi in data 17 aprile 1954, rep. n. 48046, reg. soc. n. 2125;

32) società cooperativa edilizia Iustitia, in Cagliari, costituita per rogito Sulis in data 27 febbraio 1953, rep. n. 20253, reg. soc. n. 2007;

33) società cooperativa Alma terra tra lavoratori agricoli S.A.C.L.A. di Bauladu, in Bauladu (Oristano), costituita per rogito Pippia in data 20 febbraio 1949, rep. n. 18057, reg. soc. n. 551;

34) società cooperativa di produzione e lavoro Combattenti e reduci, in Capoterra (Cagliari), costituita per rogito Pau in data 6 agosto 1957, rep. n. 230088, reg. soc. n. 2503;

35) società cooperativa edilizia Pro domo mea, in Carloforte (Cagliari), costituita per rogito Macciotta in data 1° marzo 1958, rep. n. 8397, reg. soc. n. 2565-*bis*;

36) società cooperativa agricola San Palmerio, in Ghilarza (Oristano), costituita per rogito Mura in data 31 agosto 1953, rep. n. 583, reg. soc. n. 673;

37) società cooperativa di produzione e lavoro Labor, in Marrubiu (Oristano), costituita per rogito Piu in data 21 maggio 1948, rep. n. 10502/6802, reg. soc. n. 521;

38) società cooperativa edilizia Domus, in Oristano, costituita per rogito Pippia in data 18 dicembre 1952, rep. n. 23372, reg. soc. n. 651;

39) società cooperativa di produzione e lavoro Labor, in Quartu S. Elena (Cagliari), costituita per rogito Puxeddo in data 15 giugno 1955, rep. n. 10891, reg. soc. n. 2316;

40) società cooperativa agricola Unione pastori di Samassi, in Samassi (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 11 giugno 1962, rep. n. 35777, reg. soc. n. 3309;

41) società cooperativa di lavoro agricola A.C.L.I. (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) Achille Grandi, in San Gavino Monreale (Cagliari), costituita per rogito Tului in data 30 maggio 1950, rep. n. 11, reg. soc. n. 1818;

42) società cooperativa edilizia Il tetto, in San Gavino Monreale (Cagliari), costituita per rogito Speranza in data 10 aprile 1965, rep. n. 2286, reg. soc. n. 3903;

43) società cooperativa agricola Libertas, in Sini (Oristano), costituita per rogito Congiu in data 15 marzo 1953, rep. n. 8646/6978, reg. soc. n. 667;

44) società cooperativa fra pescatori di Marceddì, in Terralba, contrada di Marceddì (Oristano), costituita per rogito Piu in data 28 maggio 1953, rep. n. 20922/11696, reg. soc. n. 678;

45) società cooperativa agricola Indipendente, in Villacidro (Cagliari), costituita per rogito Pasolini in data 10 gennaio 1950, rep. n. 3077, reg. soc. n. 1733;

46) società cooperativa agricola San Isidoro, in Villasor (Cagliari), costituita per rogito Mancosu in data 5 febbraio 1952, rep. n. 17332, reg. soc. n. 1924;

47) società cooperativa L'edile popolare, in Sorgono (Nuoro), costituita per rogito Mura in data 3 maggio 1954, rep. n. 1144, reg. soc. n. 699;

48) società cooperativa agricola L'aratro, in Sorgono (Nuoro), costituita per rogito Poddighe in data 28 febbraio 1952, rep. n. 5083, reg. soc. n. 669;

49) società cooperativa agricola fra pastori San Sebastiano, in Sagama (Nuoro), costituita per rogito Piu in data 5 agosto 1951, rep. n. 18079/9873, reg. soc. n. 625;

50) società cooperativa agricola Latteria sociale cooperativa di Sorgono, in Sorgono (Nuoro), costituita per rogito Poddighe in data 9 settembre 1951, rep. n. 4879, reg. soc. n. 633;

51) società cooperativa edilizia Polstrada, in Sassari, costituita per rogito Masala in data 17 maggio 1966, rep. n. 226911, reg. soc. n. 1682.

(10228)

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° aprile 1982

Si rende noto che il giorno 21 gennaio 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la terza estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venticinque serie (dalla 1ª/1982 alla 25ª/1982) dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° aprile 1982, emessi in base alla legge 27 febbraio 1973, n. 18, ed al decreto ministeriale 21 marzo 1973.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 20 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(10934)

Avvisi di rettifica

Nel comunicato concernente il prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel secondo semestre 1974, valevole per il 1° semestre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 13 marzo 1975, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 1702, in corrispondenza del numero d'ordine 100 nella colonna: « Denominazione dei titoli », deve essere inserita la seguente denominazione: « Consorzio di Credito OO.PP. 7% Inter. Stat. Vent. VIII em. (74-98) »;

a pag. 1706, in corrispondenza del numero d'ordine 294, alle ultime quattro colonne, devono essere inseriti nell'ordine, i seguenti valori: 98,00; 95,00; 88,20; 85,50;

a pag. 1707, in corrispondenza del numero d'ordine 367, alle ultime quattro colonne, devono essere inseriti nell'ordine, i seguenti valori: 97,90; 99,90; 88,11; 85,41.

(11069)

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 1975, concernente la « Nomina dei componenti il collegio dei sindaci dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, dove è scritto: « *Cianfani* dott. Fidia », leggasi: « *Ciafani* dott. Fidia ».

(11110)

REGIONE PIEMONTE

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Omegna

Con decreto del presidente della giunta regionale 22 settembre 1975, n. 3850, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Omegna (Novara).

(10412)

Approvazione del regolamento edilizio del comune di Tortona

Con decreto del presidente della giunta regionale 1° ottobre 1975, n. 3906, è stato approvato il regolamento edilizio del comune di Tortona (Alessandria).

(10413)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Sommariva del Bosco.

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 ottobre 1975, n. 4155, è stato approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Sommariva del Bosco (Cuneo).

(10414)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per collocatore nel ruolo della carriera esecutiva dei collocatori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei corpi di polizia.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei collocatori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sessantadue posti di collocatore, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei corpi di polizia, dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui e cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 700 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione in quanto i vincitori saranno presumibilmente destinati in prevalenza ad uffici dell'Italia settentrionale - sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dello Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, alle aeroregioni, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale A.M., che, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali designati che saranno assunti nel ruolo dei collocatori, con la qualifica di collocatore, 2ª classe di stipendio parametro 175, compete in aggiunta allo stipendio l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti periodici, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

Agli anzidetti sottufficiali, dopo un anno di anzianità nella qualifica, sarà loro attribuita la terza classe di stipendio della qualifica medesima, parametro 203, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 28 novembre 1975

p. *Il Ministro*: RADI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . .
. . . . . se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .
Data e luogo di nascita . . . .
Data di arruolamento nel corpo . . . .
Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . .
Data conseguimento pensione vitalizia . . . .
Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .
Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data . . . . . .

Firma
. . . .

Visto comando: . . . .

(10973)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a venti posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1974, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a venti posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Quartulli avv. Aldo, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Componenti:

Schiavone dott. Vito Luigi, dirigente superiore, vice prefetto in servizio al Ministero;

Zirilli dott. Mario Giovanni, dirigente superiore, vice prefetto in servizio al Ministero;

Penso prof. Girolamo, libero docente di diritto e procedura penale presso l'Università di Messina;

Rosso prof.ssa Anna Giuseppa, docente di contabilità di Stato presso l'Università di Cagliari.

La dott.ssa Anna Maria D'Ascenzo, direttore di sezione in servizio al Ministero, è incaricata di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente ed ai componenti della commissione suddetta spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 1.500.000, sul cap. 1092 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1975

p. *Il Ministro*: ZAFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1975
Registro n. 20 Interno, foglio n. 227

(10953)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva, ruolo tecnico.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed in particolare gli articoli 53 e 67;

Visto il proprio decreto 29 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno successivo, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 25, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 agosto 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile;

Considerato che, entro il termine prescritto dall'art. 3 del bando, è pervenuta una sola domanda di partecipazione al concorso;

Ritenuta l'opportunità di riaprire il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 29 aprile 1975, è riaperto di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

La prova scritta, quella pratica e la prova facoltativa del concorso, a modifica di quanto disposto dall'art. 6 del decreto ministeriale 29 aprile 1975, sopracitato, avranno luogo in Roma presso il Ministero della marina mercantile, viale Asia, Eur, con inizio alle ore 8 dei giorni 6, 7 e 8 aprile 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1975
Registro n. 4 *Marina mercantile, foglio n.* 28

(11072)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nel testo allegato al decreto ministeriale 8 luglio 1975, riguardante il «Concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani, iscritti nei rispettivi albi, per la redazione di un progetto di massima per la sistemazione e conservazione del rione Terra di Pozzuoli», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 20 settembre 1975, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 2, al quarto comma, dove è scritto: «...potranno *provvedersi* interventi di sistemazione,...», leggasi: «...potranno *prevedersi* interventi di sistemazione,...»; al medesimo comma, dove è scritto: «...del comune di Pozzuoli *od* alle esigenze di rivitalizzazione...», leggasi: «...del comune di Pozzuoli *ed* alle esigenze di rivitalizzazione...»; al settimo comma deve essere eliminata la virgola dopo la parola «materia»;

all'art. 3, al primo comma, lettera *c*), dove è scritto: «*c*) planimetria *(1:100 - copia)*», leggasi: «*c*) planimetria *(1:1000)*»; al penultimo comma, dove è scritto: «Gli allegati potranno essere *richiesti*...», leggasi: «Gli allegati potranno essere, *a richiesta*,...»;

all'art. 5, al punto 2), dopo la frase: «...del rione Terra col tessuto urbano di Pozzuoli» è aggiunto un punto e virgola ed è abolita la seguente parola «uFaR0»;

all'art. 6, al quinto comma, dove è scritto: «In una busta sigillata *o* controfirmata...», leggasi: «In una busta sigillata e controfirmata...».

(10974)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Savona

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' - SICUREZZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento n. 10 del 9 novembre 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Savona;

Visti i decreti del presidente della giunta regionale n. 332 del 4 febbraio 1975 e n. 1645 dell'7 luglio 1975, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Constatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 in data 30 luglio 1975;

Approva

la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, così come formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Barbero Giovanni . . . . . . punti 187,600
2. Boragine Ugo . . . . » 178,100

Il presente provvedimento sarà inserito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio veterinario provinciale di Savona, della prefettura di Savona e del comune di Savona.

Genova, addì 14 novembre 1975

L'assessore: DOSIO

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA' - SICUREZZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento n. 46 in data 14 novembre 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Savona, indetto con provvedimento n. 10 del 9 novembre 1973;

Ritenuto di dover dichiarare il concorrente classificatosi al primo posto nella graduatoria di che trattasi vincitore del posto di veterinario comunale capo di Savona;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 in data 30 luglio 1975;

Dichiara:

Il dott. Barbero Giovanni, primo classificato nella graduatoria degli idonei al concorso in premessa indicato, vincitore del posto di veterinario comunale capo del comune di Savona.

Il presente provvedimento sarà inserito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio veterinario provinciale di Savona, della prefettura di Savona e del comune di Savona.

Genova, addì 14 novembre 1975

L'assessore: Dosio

(10957)

OSPEDALE « V. FAZZI » DI LECCE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di primario e un posto di aiuto del 2° laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (settori: batteriologia, sierologia, parassitologia, micologia);

due posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di geriatria;

un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lecce.

(10981)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e quattro posti di assistente della divisione di chirurgia generale « A »;

due posti di assistente della divisione di medicina generale « A »;

un posto di assistente della divisione di neurologia;

un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Biella (Vercelli) - tel. 015/25201.

(10984)

OSPEDALE DEL SOLIGO DI FARRA DI SOLIGO

Concorso riservato ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Farra di Soligo (Treviso).

(10976)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI CARATE BRIANZA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente medico;

un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carate Brianza (Milano).

(10983)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 3 dicembre 1975, n. 475, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico-chirurgo della divisione di medicina generale;

un posto di assistente medico-chirurgo della sezione di geriatria aggregata alla divisione di medicina generale;

un posto di assistente medico-chirurgo della divisione ortopedica;

un posto di assistente medico-chirurgo del servizio di guardia autonomo, pronto soccorso e astanteria,

indetto con atto 10 ottobre 1975, n. 386.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(10979)

OSPEDALE DI PNEUMOTISIOLOGIA «E. MORELLI» DI REGGIO CALABRIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 luglio 1975, n. 907, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(10978)

OSPEDALE CIVICO «SS. TRINITÀ» DI TERMINI IMERESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina;
un posto di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Termini Imerese (Palermo).

(10982)

OSPEDALE DI S. ELPIDIO A MARE

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi

In esecuzione della deliberazione consiliare 4 luglio 1975, n. 171, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) - telefoni 81229 - 81325.

(10977)

OSPEDALE DI ASOLA

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asola (Mantova).

(10980)

OSPEDALE «DEI POVERI INFERMI» DI PORTO S. GIORGIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario laboratorista;
un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno), via Trevisani, 79.

(10975)

OSPEDALE DI CALTAGIRONE

Concorso a tre posti di assistente medico-chirurgo del servizio autonomo di pronto soccorso e accettazione sanitaria.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente medico-chirurgo del servizio autonomo di pronto soccorso e accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(11121)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «L. LUCIANI» DI ASCOLI PICENO

Avviso di rettifica

A rettifica dell'avviso di concorso pubblico ad un posto di primario pneumologo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 29 novembre 1975, si rende noto che i posti messi a concorso sono due anzichè uno.

(11163)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753300)